



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 02.07.1991

Integrato e modificato con deliberazione C.C. n. 28 del
07.05.1992

Articolo 1

Il Comune di Casale Monferrato può concedere, ai soggetti di cui appresso, alternativamente e congiuntamente:

- a. il patrocinio
- b. contributi economici
- c. spazi, aree e sale comunali
- d. utilizzazione di servizi, strutture, od attrezzature comunali
- e. premi ed oggetti di rappresentanza

in relazione ad attività sociali ed assistenziali, culturali, turistiche, agricole ed artigianali, sportive ed ambientali, a difesa della dignità della vita e dei diritti della persona, che si svolgano anche in ambito sovracomunale, realizzate da enti, istituzioni, Associazioni di volontariato sociale-culturale-religioso, Federazioni Sportive e organi di partecipazione.

Le utilità di cui al precedente comma possono essere concesse, solo per iniziative non perseguenti fini di lucro, a soggetti che, con adeguata documentazione, presentino progetti che, alternativamente:

1. riguardino scopi connessi on quelli istituzionali dello Stato e/o di altri enti pubblici territoriali e non;
2. Concorrano allo sviluppo del livello culturale della collettività, o ad una maggior partecipazione popolare, o alla salvaguardia e consolidamento della memoria storica, degli usi, tradizioni, costumi, idiomi ed arti e mestieri della realtà casalese;
3. tendano all'educazione ambientale (ed, in genere, alla difesa dell'ambiente), allo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, nonché al miglioramento della loro immagine anche attraverso la proposta di esperienze dirette, del turismo, alla promozione delle attività sportive, anche quale vettore di socializzazione e di pace universale, di tutela dell'emarginazione sociale e dai pericoli e danni derivanti dalla droga alla formazione ed educazione civile e morale;
4. non concedere contributi a Società, Associazioni, Circoli, professionisti e semiprofessionisti.

Articolo 2

Le domande rivolte al Sindaco, essendo dirette ad ottenere le utilità di cui all'art. 1, devono contenere:

- a. le generalità complete del soggetto richiedente;
- b. dichiarazione di inserimento nell'Albo di cui all'art. 70 ultimo comma dello Statuto Comunale;
Gli adempimenti di cui alla presente lettera non sono richiesti per i soggetti i cui scopi e finalità sono pubblicamente noti;
- c. le caratteristiche del progetto, il costo complessivo del medesimo, la natura ed entità della utilità richiesta e/o del contributo (ove la domanda sia volta anche ad esso) e il tempo per il quale le utilità vengono

richieste (se di natura periodica), nonché degli oneri che resterebbero a carico del richiedente o di altri soggetti, da specificare.

Potranno essere omesse le indicazioni di cui alla presente lettera, fatta eccezione per "la natura" ed entità dell'utilità richiesta, sempreché si tratti di iniziativa a valenza sovracomunale o già pubblicamente nota;

d. dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa.

Articolo 3

Alla istruttoria delle domande procederà il Responsabile del Dipartimento competente che, in sede di predisposizione della proposta di deliberazione, esternerà il parere, contenente, se del caso, anche la menzione degli elementi di conoscenza comunque acquisiti, relativi all'istanza.

Ove il parere non sia favorevole, gli atti deliberativi dovranno specificatamente esporre la motivazione del diverso avviso cui dovesse pervenire l'Amministrazione.

Articolo 4

Il competente organo del Comune dovrà attenersi nel provvedere a criteri di equità ed imparzialità e tra i progetti, in quanto aventi le finalità di cui all'art. 1, darà preferenza a quelli che per qualità e rilievo siano idonei ad accrescere la sensibilità e l'interesse per i valori a tutela dei quali il progetto stesso si rivolge.

Articolo 5

Oltre a quanto sancito dal comma 2 dell'art. 12 L. 241/90, in sede di adozione del bilancio consuntivo dovranno sintetizzarsi le modalità con cui, nell'esercizio in riferimento, si è ritenuto di rispondere ai criteri e termini di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

I contributi economici sono approvati dalla Giunta Municipale sentita la conferenza dei Capigruppo.

Il Comune può concedere inoltre utilità a singole persone, Enti Pubblici e privati, per qualsiasi finalità lecita, in base a criteri di maggiore necessità o di eccezionalità della situazione in relazione alla quale l'utilità viene richiesta.

Articolo 7

Ove si tratti di utilità a corresponsione periodica, ma comunque diversa da quella della lettera b) dell'art. 1, l'Amministrazione dovrà verificare, almeno ogni sei mesi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, in virtù dei quali il beneficio è stato riconosciuto al singolo. A tale fine la competente unità operativa dovrà predisporre una relazione, che costituisce presupposto e condizione per il mantenimento dell'utilità eroganda, dal periodo immediatamente successivo alla scadenza del tempo dianzi assegnato per la verifica da parte degli uffici.

Per le utilità di cui alla ridetta lettera b) dell'art. 1, la verifica di cui al precedente comma dovrà essere compiuta annualmente.

Articolo 8

L'immediata eseguibilità potrà essere disposta, di norma, soltanto per le utilità di cui all'art. 6 e per i contributi urgenti gestiti per tramite del Dipartimento Servizi Sociali.

Articolo 9

Le utilità riconosciute ai sensi del presente Regolamento dovranno essere pagate, solo ed esclusivamente per tramite del Servizio di Tesoreria:

- a) ad intervenuta esecutività delle relative deliberazioni;
- b) a consuntivo negli altri casi.

La mancata attestazione, in atti, della avvenuta conclusione dell'iniziativa o progetto comporterà la esclusione di ogni utilità futura.

Articolo 10

Restano ferme, per quanto non incompatibili con quelle di legge e, quelle sopra espresse, le norme regolamentari vigenti in materia.

Articolo 11

In via transitoria non si applicano alle istanze presentate al 02.07.1991, le disposizioni relative alla formalità delle domande, loro contenuti ed allegati.

Articolo 12

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente al visto del Comitato Regionale di Controllo, per 30 giorni consecutivi.

Articolo 13

E' istituito, entro il 31.03.1992, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Articolo 14

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

- a. assistenza e sicurezza sociale
- b. attività sportive e ricreative del tempo libero
- c. sviluppo economico
- d. attività culturali ed educative
- e. tutela dei valori ambientali
- f. interventi straordinari
- g. altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a. cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
- b. finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica
- c. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
- d. durata in mesi dell'intervento
- e. disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, Associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria
- b. indirizzo
- c. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- d. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
- e. disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Articolo 15

Ciascun Dipartimento o Unità di Staff competente per settore, ad intervenuta esecutività di ogni deliberazione di concessione contributi emessa ai sensi del vigente Regolamento, provvederà alla redazione del prospetto allegato al presente Regolamento curandone la trasmissione all'Ufficio Uscieri per la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Nel dispositivo di ogni provvedimento deliberativo relativo all'applicazione del presente Regolamento dovrà essere prevista la necessità di pubblicazione di cui al comma precedente.

Ogni prospetto verrà pubblicato all'Albo Pretorio sino al 31 dicembre di ogni anno, ove ogni cittadino potrà prenderne visione.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Servizio Uscieri trasmetterà tutti i prospetti pubblicati all'Albo Pretorio nell'anno precedente, ordinati per Settore, all'Ufficio Segreteria per la compilazione dell'albo definitivo.

Articolo 16

L'albo definitivo predisposto ai sensi degli articoli precedenti è pubblicato per mesi due all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino presso l'Ufficio Archivio del Comune. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.